

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1403)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati, nella seduta del 29 novembre 1973
(V. Stampato n. 2476)*

presentato dal Ministro delle Finanze

(COLOMBO)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(ZAGARI)

col Ministro del Tesoro

(LA MALFA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(GIOLITTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 dicembre 1973*

Delegazione al Presidente della Repubblica
per la concessione di amnistia in materia di reati finanziari

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati in materia di imposte dirette, nonchè di tasse e imposte indirette sugli affari.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'amnistia si applica ai reati di cui al primo comma del presente articolo, riferibili alle pendenze ed alle situazioni concernenti i tributi indicati negli articoli 1, 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, a condizione che le pendenze e le situazioni siano definite o regolarizzate secondo le disposizioni del decreto stesso.

L'amnistia non si applica ai soggetti nei confronti dei quali, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, non è ammessa la determinazione, ai fini dell'applicazione del citato decreto-legge, dell'imposta dovuta in luogo di altri anche a titolo di acconto, in qualità di sostituto d'imposta.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.